CAMERA DEI DEPUTATI N. 3836

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICCIO

Disposizioni per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984

Presentata il 27 marzo 2003

Onorevoli Colleghi! - Il 31 ottobre 2002 un gravissimo terremoto ha colpito la regione Molise nella provincia di Campobasso. Le immagini della scuola di S. Giuliano di Puglia, con la perdita di tanti piccoli bambini e della loro maestra hanno commosso il mondo intero e hanno portato all'attenzione dei media una regione fino ad allora sconosciuta ai più in circostanze che avremmo preferito non vivere. Io apprendevo la notizia mentre mi apprestavo ad intervenire in Aula nella discussione generale sulla legge finanziaria per il 2003, anche per sollecitare provvedimenti in favore di un altro terremoto forse più devastante sotto il profilo dei danni materiali del terremoto del 31 ottobre 2002, che aveva colpito l'altra provincia della regione Molise (Isernia) unitamente alle regioni Abruzzo, Lazio e Campania nei giorni 7 e 11 maggio 1984.

Un terremoto di serie « B », perché aveva avuto poche vittime, anche se i

danni materiali, come si è detto, erano stati notevolissimi. Con il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e con le successive ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, e n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, era stata finanziata l'opera di riparazione e di ricostruzione e di adeguamento igienico-sanitario degli immobili danneggiati. Ma i finanziamenti destinati alla scopo erano sempre modesti ed anzi si esaurivano del tutto agli inizi degli anni '90. Solo dal 1994, nella legge finanziaria per il 1995, si provvedeva al rifinanziamento della citata legge n. 363 del 1984. Da allora con opera certosina abbiamo ottenuto piccoli appostamenti annuali.

Proprio con la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) si sperava di chiudere definitivamente le

priorità A e B della citata ordinanza n. 905 del 1987, e nella peggiore delle ipotesi per la priorità B con eventuale limitazione alla priorità B equiparata alla priorità A.

Con la presente proposta di legge abbiamo tentato di rispondere a queste necessità. Abbiamo così previsto il finanziamento delle priorità A e B della citata ordinanza n. 905 del 1987, lasciando fuori le priorità C. Con esse infatti si definiscono le situazioni emergenziali. Abbiamo anche tentato di dare un significato a quello che riteniamo dovrà essere il nuovo

volto della protezione civile, che deve mirare a prevenire la fase emergenziale ed a limitare quindi gli effetti talvolta drammatici delle catastrofi.

Accantonando per il momento l'ulteriore problema, costituito dalla individuazione delle aree e dal finanziamento delle strutture di emergenza in una provincia, delimitata ad ovest dal massiccio del Matese, purtroppo ritenuta dagli esperti come tra le zone a più elevato rischio sismico d'Italia, nel caso malaugurato del ripetersi di fenomeni tellurici o comunque calamitosi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

- 1. Per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, di cui alla ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, e successive modificazioni, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
- 2. Le risorse disponibili ai sensi del comma 1 del presente articolo sono destinate agli interventi sul patrimonio edilizio, adibito a civile abitazione, ricadente nelle priorità A, B equiparata alla A, e B, come definite e individuate, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 14, della citata ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2695 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Uf*-

ficiale n. 244 del 18 ottobre 1997, e dall'articolo 17 della ordinanza del Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3028 del 18 dicembre
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 301 del 24 dicembre 1999, per i quali
l'approvazione comunale definitiva del
progetto di riparazione o di ricostruzione
è intervenuta prima della scadenza del
termine perentorio, stabilito dall'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3194
del 12 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2002.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

- 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



14PDT.0044740